

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4325 del 07/11/2016
Oggetto	Atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta TECNO Spa - Gualtieri
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4436 del 04/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sette NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 7029/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**TECNO Spa**" – **Gualtieri**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**TECNO Spa**" avente sede legale e stabilimento in comune di **Gualtieri – Via S.P. 63/R n.111**, concernente l'impianto per l'attività di **produzione di elettrodomestici**, acquisita agli atti della Provincia di Reggio Emilia con prot.n.**43006** del **05/08/2015** e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il nulla osta del Comune di Gualtieri, prot.n. 8395 del 28/07/2016, acquisito agli atti con protocollo PGRE/9649/2016 del 06/09/2016, ed il parere di conformità di Ireti Spa ivi richiamato, prot. RT012414-2016-P del 27/07/2016, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA), ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**TECNO Spa**" ubicato nel comune di **Gualtieri – Via S.P. 63/R n.111** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) La presente sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Provincia di Reggio Emilia n.prot.52398/165/2009 del 18/09/2014;

3) stabilisce che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06

Lo scarico oggetto del presente allegato è costituito dalle acque reflue industriali provenienti dall'attività produttiva, ed è inclusivo delle acque reflue domestiche dei servizi igienici dello stabilimento.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **100.000 m³**.
2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sotto indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi sospesi totali	1000
BOD ₅	500
COD	1000
Fosforo	40
Tensioattivi	30

3. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
5. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e

problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 2.

12. Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06 i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06

La Ditta **“TECNO Spa”** è autorizzata a svolgere le attività di **produzione di elettrodomestici** nell'impianto ubicato in Comune di **Gualtieri – Via S.P. 63/R n.111** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E20	RICAMBIO ARIA LOCALE	16000	12	16	-----	---	
E21	RICAMBIO ARIA LOCALE	10000	12	16	-----	---	
E22	RICAMBIO ARIA LOCALE	7000	12	16	-----	---	
E30	CABINA DI SPRUZZATURA N.3 CABINA SINGOLA	8000	10	16	Materiale particellare	< 10	
E32	CABINA DI SPRUZZATURA N.1 CABINA SINGOLA	8000	10	16	Materiale particellare	< 10	
E48	INGRESSO TUNNEL SGRASSAGGIO	12000	12	24	Fosfati (come PO4)	< 5	
E49	USCITA TUNNEL SGRASSAGGIO	6000	11	24	Fosfati (come PO4)	< 5	
E50	BRUCIATORE ESSICCATOIO PEZZI SGRASSATI	1500	10	24	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E51	ESSICCATOIO SGRASSATI PEZZI	1500	11	24	----	----	
E52	FORNO COTTURA SMALTATO	9000	14	24	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E63	SEGNETTO ALTERNATIVO - POSTAZIONE DI SALDATURA - FORNI RISCALDAMENTO UTENSILI - VASCA DI TEMPRA	4000	11	20 min/g per 2 h/sett	----	-----	
E67	MOLATURA PARTICOLARI SMALTATI	11800	11	16	Materiale particellare	< 10	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E73	ASPIRAZIONE POSTAZIONE LINEA N.1 COLLAUDO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E74	ASPIRAZIONE POSTAZIONE LINEA N.2 COLLAUDO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E75	ASPIRAZIONE POSTAZIONE LINEA N.3 COLLAUDO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E76	ASPIRAZIONE POSTAZIONE LINEA N.4 COLLAUDO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E77	ASPIRAZIONE POSTAZIONE LINEA N.5 COLLAUDO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E80	POSTAZIONE LINEE 9 E 10 COLLAUDO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E81	POSTAZIONI MACCHINE SERIGRAFICHE LAVAGGIO RETINI E	3000	11	16	----	----	
E82	FORNO ASCIUGATURA SERIGRAFIA	250	11	16	----	----	
E83	PUNTATRICI RESISTENZA FUSTI A	5400	11	16	Materiale particellare	< 10	
E84	PUNTATRICI RESISTENZA FUSTI A	2200	11	16	Materiale particellare	< 10	
E85	PUNTATRICI RESISTENZA MONTANTI A	2200	12	16	Materiale particellare	< 10	
E86	POSTAZIONE PROVE DI LABORATORIO	2600	11	30 min/g per 2h/sett	----	----	
E87	ASP. N.2 BANCHI RIVESTIMENTO FORNI CON LANA DI VETRO LINEA N.1 E N.2	4000	11	8	Materiale particellare	< 10	
E88	ASP. BANCO FORNI RIVESTIMENTO CON LANA DI VETRO LINEA N.3	3000	11	8	Materiale particellare	< 10	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E89	ASP. RIVESTIMENTO CON LANA DI LINEA N.4 BANCO FORNI VETRO	3000	11	8	Materiale particellare	< 10	
E90	ASP. RIVESTIMENTO CON LANA DI LINEA N.5 BANCO FORNI VETRO	3000	11	8	Materiale particellare	< 10	
E91	ASPIRAZIONE RIVESTIMENTO CON LANA DI VETRO BANCO FORNI	3000	11	8	Materiale particellare	< 10	
E92	ASPIRAZIONE RIVESTIMENTO CON LANA DI LINEA 8 BANCO FORNI VETRO	3000	11	8	Materiale particellare	< 10	
E94	ASP. RIVESTIMENTO CON LANA DI LINEA N.9/A BANCO FORNI VETRO	3000	11	8	Materiale particellare	< 10	
E95	ASP. RIVESTIMENTO CON LANA DI LINEA N.9/B BANCO FORNI VETRO	3000	11	8	Materiale particellare	< 10	
E96	ASP. RIVESTIMENTO CON LANA DI LINEA N.10 BANCO FORNI VETRO	3000	11	8	Materiale particellare	< 10	
E97	ASP. RIVESTIMENTO CON LANA DI LINEA N.11 BANCO FORNI VETRO	3000	11	8	Materiale particellare	< 10	
E98	ASP. FUMI PUNTATURA REGGIATRICI LINEE N.1 - 2 - 3 - 4 - 5 PUNTATURA	1550	11	8	Materiale particellare	< 10	
E100	ASPIRAZIONE FUMI PUNTATURA REGGIATRICI LINEE 8/9/10/11 CONTROLLO QUALITA' FUMI	4350	11	8	Materiale particellare	< 10	
E101	ASPIRAZIONE FUMI PUNTATURA REGGIATRICI LINEA CKD FUMI	800	11	8	Materiale particellare	< 10	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E105	ASP. FUMI COMBUSTIONE POSTAZIONI COLLAUDO FUOCHI RIPARAZIONI LINEA N.9	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E106	ASP. FUMI COMBUSTIONE POSTAZIONI COLLAUDO FUOCHI RIPARAZIONI LINEA N.10	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E107	ASP. FUMI COMBUSTIONE POSTAZIONI COLLAUDO FUOCHI RIPARAZIONI LINEA N.11	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E108-E109	ASP. FUMI COMBUSTIONE POSTAZIONI COLLAUDO FUOCHI CONTROLLO QUALITA' PRODOTTO FINITO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E110	ASP. FUMI COMBUSTIONE POSTAZIONI COLLAUDO FUOCHI CONTROLLO QUALITA' PRODOTTO FINITO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E111	ASPIRAZIONE COLLAUDO LINEA 8	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E112	ASPIRAZIONE COLLAUDO LINEA 11	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E113	ASPIRAZIONE RIPARAZIONI LINEA 8	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E114	FORNO DI COTTURA PANNELLI METALLICI SMALTATI	3000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Fluoro Piombo	< 5 < 5 < 0,5	

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I limiti di emissione per il parametro **materiale particellare e ossidi di zolfo** si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
G1-G2-G3	CENTRALE TERMICA (n.3 caldaia a metano da 2584 Kw cad.)	500 Cad.	Oltre il colmo del tetto	8 h/g per 220 g/anno	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G4	CENTRALE TERMICA (n.1 caldaia a metano da 520 Kw)	800	Oltre il colmo del tetto	8 h/g per 220 g/anno	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G5	CENTRALE TERMICA (n.1 caldaia a metano da 650 Kw)	800	Oltre il colmo del tetto	8 h/g per 220 g/anno	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G6	CENTRALE TERMICA (n.1 caldaia a metano da 850 Kw)	800	Oltre il colmo del tetto	8 h/g per 220 g/anno	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G7-G8-G9	CENTRALE TERMICA (n.3 caldaia a metano da 420 Kw cad.)	600 Cad.	Oltre il colmo del tetto	8 h/g per 220 g/anno	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G10	CENTRALE TERMICA (n.1 caldaia a metano da 960 Kw)	1000	Oltre il colmo del tetto	8 h/g per 220 g/anno	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G11	CENTRALE TERMICA (n.1 caldaia a metano da 850 Kw)	1000	Oltre il colmo del tetto	8 h/g per 220 g/anno	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
G12	CENTRALE TERMICA (n.1 caldaia a metano da 420 Kw)	600	Oltre il colmo del tetto	8 h/g per 220 g/anno	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G13	CENTRALE TERMICA (n.1 caldaia a metano da 850 Kw)	1000	Oltre il colmo del tetto	8 h/g per 220 g/anno	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G14	CENTRALE TERMICA (n.1 caldaia a metano da 420 Kw)	600	Oltre il colmo del tetto	8 h/g per 220 g/anno	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G15-G16	CENTRALE TERMICA (n.2 caldaie a metano da 159,6 Kw Cad.)	300 Cad.	Oltre il colmo del tetto	8 h/g per 220 g/anno	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Per tale emissione la ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici avendo il singolo generatore di calore una potenzialità termica nominale inferiore a 3MW.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolare, dei fosfati, del fluoro, del piombo, degli ossidi di zolfo, degli ossidi di azoto e del monossido di carbonio devono essere utilizzati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) Il **consumo mensile** consentito di **olio da tempra** deve essere comunque inferiore a **15 Kg**. Il consumo mensile consentito di **inchiostri e catalizzatore** utilizzati nella fase di serigrafia (E81) deve essere comunque inferiore a **13.5 kg**. Il consumo mensile consentito di **solvente per lavaggi** utilizzato nella fase di lavaggio retini (E81) deve comunque essere inferiore a **12.5 lt**.

3) I vapori che si generano nelle fasi di serigrafia e lavaggio retini e nella fase di asciugatura serigrafia (E81 - E82) devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

4) Le ore di funzionamento degli impianti E81 - E82, i **consumi giornalieri o settimanali o mensili** di inchiostri, catalizzatore, solvente per lavaggio, olio da tempra e altri additivi utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere registrati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

- 5) Non sono fissati i limiti di emissione per le fasi di serigrafia, lavaggio retini e asciugatura serigrafia (E81 - E82) e per le fasi di tempra (E63) ed i controlli saranno effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto 4).
- 6) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere la seguente frequenza:
- almeno semestrale per le emissioni n.30-32-48-49-114;
 - almeno annuale per le emissioni n.67-83-84-85-87-88-89-90-91-92-94-95-96-97-98-100-101;
 - almeno annuale, limitatamente al parametro ossidi di azoto, per le emissioni n.50-52;
- 7) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 8) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con atto prot.n.43006 del 05/08/2015 e successive integrazioni.
- 9) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 10) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 11) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 12) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
 - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dal monitoraggio acustico redatto e firmato da tecnico competente in acustica ambientale risulta che:

- l'attività svolta dalla ditta rispetta i valori limiti assoluti di immissione nelle posizioni oggetto di indagine (n.12 punti posizionati lungo il confine aziendale e/o in direzione dei principali ambienti abitativi circostanti lo stabilimento);
- l'inapplicabilità del criterio differenziale per entrambi i periodi di riferimento presso il ricettore R20 e il gruppo di ricettore RE;
- il rispetto dei limiti differenziali di immissione presso il ricettore R10.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.